



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA**

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1469/2024** promossa da:

**TENUTA** *Parte\_1* con sede in *P.IVA\_1* ( *[...]* )  
Castellina in *CP\_1*, o la “ *Pt\_1* ” – Doc. 1 Visura), in persona del legale rappresentante, dott. *CP\_2* n. *ggibonsi* (SI) il 19 agosto 1959 (C.F. *C.F.\_1*) e ivi residente alla via XX settembre n. 66, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Ughi (C.F. *C.F.\_2* ; *Email\_1* , Carmen Oriani (C.F. *C.F.\_3* ; *Email\_2* e Mariantonietta *C.F.\_4* ; *Email\_3* ), con studio in Milano, alla via Borgogna n. 8 (140), con domicilio eletto presso gli indirizzi p.e.c. dei procuratori, giusta procura alle liti allegata telematicamente;

**ATTORE OPPONENTE**

contro

*CP\_3* (c.f. *C.F.\_5* , nato a Poggibonsi (SI) il 20 dicembre in 66, rappresentato e difeso nel presente giudizio, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Roberto Martini (cod. fisc. *C.F.\_6* – pec: *Email\_4* , presso il cui studio in Siena, Via del

**CONVENUTO OPPOSTO**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni qui da intendersi richiamate e di seguito trascritte:

Parte attrice opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: - previo accertamento incidentale della nullità del Lodo, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti, che gli importi richiesti in via monitoria dal dott. CP\_3 non sono dovuti e, di conseguenza, revocare il decreto ingiuntivo n. 421/2024, emesso dal inario di Siena, Giudice dott. Michele Moggi, in data 13 giugno 2024. Con vittoria di spese”.

Parte convenuta opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, in via preliminare, dichiarare l'assoluta inammissibilità e improcedibilità della impugnazione incidentale del lodo arbitrale “ Parte\_2 depositato in data 17/7/2023, per effetto della espressa rinuncia alla imp Parte\_3 con scrittura privata del 17/1/2024, o comunque per effetto di taciti comportamenti di acquiescenza al lodo stesso; in via preliminare subordinata, dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale di Siena a decidere sulla domanda di nullità del lodo arbitrale, dovendosi ritenere competente il Tribunale delle imprese di Firenze, ai sensi del D.Lgs. 5/2003; in ogni caso, in via preliminare, dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'articolo 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né apparente la causa di pronta soluzione; Nel merito, rigettare l'opposizione proposta da Parte\_3 [...] siccome infondata in fatto e in diritto, oltre che dilatoria e pretestuosa, e per l'effetto confermare il to ingiuntivo opposto in ogni sua parte. Con vittoria di spese e compensi legali del giudizio.”

### Ragioni di fatto e diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte\_3 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 421/2024 emesso all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 1155/2024 dal Tribunale di Siena in data 13 giugno 2024 che ad istanza del Dott. CP\_3 le ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 10337,86 tolo di spese legali liquidate in favore di quest'ultimo all'esito del giudizio arbitrale conclusosi con lodo depositato il 24/9/2021 (All. 2 fasc. monitorio).

In via di estrema sintesi e con unitario motivo di opposizione, il deducente, ha chiesto respingersi la pretesa attorea perché fondantesi su lodo affetto da nullità perché emesso in violazione di norme imperative:

- Con riferimento al mancato accertamento della nullità parziale della clausola compromissoria;
- Perché il lodo è stato reso secondo equità e in esito a un procedimento irruale;
- Perché reso in violazione della norma imperativa di cui all'art. 2377, ottavo comma, c.c;
- Comunque perché reso in violazione del Giusto Processo di cui all'articolo 111, primo comma, della Costituzione;

In ragione di quanto sopra chiedeva al Tribunale di Siena “ - previo accertamento incidentale della nullità del Lodo, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, che gli importi richiesti in via monitoria dal dott. CP\_3 non sono dovuti e, di conseguenza, revocare il decreto ingiuntivo n.

421/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Siena, Giudice dott. Michele Moggi, in data 13 giugno 2024. - Con vittoria di spese.”.

Si costituiva in giudizio il creditore opposto che con comparsa tempestivamente depositata deduce la totale infondatezza delle doglianze avversarie sia in fatto che in diritto.

In via preliminare al merito eccepiva l'incompetenza dell'intestata CP\_4 a conoscere della controversia per essere questa di competenza della sezione specializzata delle imprese.

Sempre in via preliminare al merito deduceva in via grada la improcedibilità e/o l'inammissibilità della spiegata opposizione in ragione della rinuncia espressa o tacita già manifestata dall'opponente circa l'impugnazione del lodo arbitrale con la scrittura privata denominata “accordo transattivo” del 17/1/2024 (All. 4 al fasc. di parte opponente).

Comunque e nel merito la totale infondatezza dell'avversa opposizione per essere tutti i motivi di nullità allegati da Parte\_3 quanto al lodo arbitrale irrituale, esulanti dall'elenco tassativo di cui all'art. 808 ter c.p.c. e come tali inammissibili.

Concludeva quindi affinchè “il Tribunale di Siena in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, in via preliminare, dichiarare l'assoluta inammissibilità e improcedibilità della impugnazione incidentale del lodo arbitrale ‘Parte\_2 depositato in data 17/7/2023, per effetto della espressa rinuncia alla imp Parte\_3 con scrittura privata del 17/1/2024, o comunque per effetto di taciti comportamenti di acquiescenza al lodo stesso; In via preliminare subordinata, dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale di Siena a decidere sulla domanda di nullità del lodo arbitrale, dovendosi ritenere competente il Tribunale delle imprese di Firenze, ai sensi del D.Lgs. 5/2003; In ogni caso, in via preliminare, dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'articolo 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né apparendo la causa di pronta soluzione; Nel merito, rigettare l'opposizione proposta da Parte\_3 [...] siccome infondata in fatto e in diritto, oltre che dilatoria e pretestuosa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte. Con vittoria di spese e compensi legali del giudizio.”

La causa veniva istruita solo documentalmente e con ordinanza del 6.3.2025 concessa la provvisoria esecutiva al decreto opposto con fissazione della udienza di rimessione in decisione per la data del 3.11.2025 previa concessione di termini per note di precisazione delle conclusioni, comparse e repliche.

All'esito della cennata udienza, tenutasi con modalità cartolare, con ordinanza del 6.3.2025, la causa venia trattenuta in decisione.

\*\*\*\*\*

In via preliminare occorre delimitare l'oggetto del presente Giudizio.

Il Dott. CP\_3 ha agito in monitorio al fine di ottenere ingiunzione di pagamento nei confronti Parte\_3 in virtù della statuizione assunta con lodo arbitrale irrituale del 24.9.21 col quale il Collegio Arbitrale composto dal dott. Per\_1 [...] (Presidente), dalla dott.ssa Persona\_2 (arbitro) e dall'Avv. Marco B definitivamente pronunziando sui quesiti e sulle domande proposti dalle parti in accoglimento della domanda nel merito proposta del dott. CP\_3 dichiarava

l'annullamento della delibera assembleare del 0710712020 della società Parte\_3  
[...] liquidando fra le altre anche le spese legali da questi sostenute e poste a carico della società Parte\_3 in € 7.085,00 oltre rimborso forfettario 15%, cap e IVA.

Ergo la pretesa creditoria oggetto della promossa azione monitoria ha riguardo in via esclusiva ad ottenere il pagamento da parte di Parte\_3 delle spese legali liquidate in suo favore dal collegio arbitrale all'esito del relativo giudizio.

Il thema decidendum non può però prescindere dalla eccezione riconvenzionale sollevata dalla difesa della opponente che con unitario ma articolato motivo ha dedotto, come sopra cennato, l'insussistenza della pretesa creditoria per nullità del titolo sulla quale si fonda ovvero il lodo arbitrale irrituale già citato.

Orbene, con le precisazioni di cui si farà cenno infra, talune anche in emenda di quanto esposto nella ordinanza del 6.3.25, occorre ricordare come ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accettare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.

Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (cfr. in tal senso, Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi, tra le altre, Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass., Sez. 3, 24 novembre 2005, n. 24815).

Peraltro, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice "è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accettare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso" (cfr. Cass. 19 gennaio 2007, n. 1184; Cass., Sez.1, 8 marzo 2012, n. 3649).

Ciò posto parte opposta ha dimesso in seno alla procedura monitoria il titolo in virtù del quale agisce ovvero il lodo arbitrale del 24.9.2021 e lo statuto sociale che, per quanto qui di interesse, involge l'interpretazione e l'operatività dell'art. 41 disciplinante la clausola compromissoria (cfr fasc. monitorio zip); conseguentemente la parte convenuta opposta ha assolto il proprio onere probatorio circa l'allegazione sotto il profilo dell'an e del quantum

della pretesa creditoria.

All'opposto l'odierna parte attrice (convenuto sostanziale) ha dedotto quale fatto estintivo dell'altrui pretesa, la nullità del titolo da cui discenderebbe la cennata pretesa; questa sì da accertarsi in via incidentale e che secondo un criterio che priorità logico-giuridica deve essere anteposta ad ogni ulteriore valutazione.

In questi termini deve essere emendata l'ordinanza resa in data 6.3.25 posto che l'analisi di una eccezione riconvenzionale attinente la nullità del titolo costitutivo la pretesa creditoria azionata è accertamento di carattere incidentale, il cui esame però, è da anteporre rispetto a quello delle altre questioni attinenti al merito della lite.

Premessi questi chiarimenti occorre in via preliminare al merito e quindi alla stessa confutazione della eccezione riconvenzionale come sopra declinata, trattare tanto della eccezione di incompetenza funzionale in favore della sezione specializzata in materia di imprese, quanto di quella di inammissibilità/improponibilità della presente azione per essere questa già oggetto di pregresso accordo transattivo.

### **Sull'eccezione di incompetenza funzionale in favore della sezione specializzata delle imprese**

Con riguardo alla preliminare eccezione di incompetenza funzionale in favore della sezione specializzata in materia di impresa per come avanzata da parte opposta questa giudicante onoraria ritiene che la medesima appaia infondata per le ragioni tutte di seguito elencate.

La dogianza da cui argomenta la difesa dell'opposto si fonda ed al contempo si esaurisce nella proposizione in questo giudizio della eccezione riconvenzionale di nullità del lodo arbitrale irrituale per come articolata da Parte\_3 per violazione di plurime norme imperative e significativamente degli artt. 35 e 36 del Dlgs 5/2003, dell'art. 2377 comma 8 c.c., e comunque dell'art. 111 Cost, tutte sostanzialmente finalizzate a sostenere l'error in iudicando, dalla cui declaratoria conseguentemente discenderebbe anche la inefficacia della statuizione sulle spese sostenute dal socio ricorrente CP\_3 per come in esso liquidate.

Va anche precisato che il richiamo effettuato dalle odierni parte in causa, nonché dalla scrivente giudicante onoraria all'art. 808 ter c.p.c., (per quanto irrilevante ai fini della decisione della presente eccezione) sia errato posto che lo statuto sociale che reca anche la clausola compromissoria (datato 11.2.2005) è anteriore rispetto all'entrata in vigore del D.Lvo n. 40/2006, che ha introdotto il menzionato art. 808 ter c.p.c.

Poste queste premesse, parte convenuta opposta afferma che la norma in questione, laddove prevede che "il lodo arbitrale irrituale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I", comporterebbe l'attribuzione della competenza a decidere la presente controversia alla Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Firenze, in quanto petitum e causa petendi della statuizione arbitrale impugnata atterrerebbero alla materia societaria di cui il Tribunale delle Imprese è Giudice funzionalmente competente.

La tesi non pare condivisibile.

Il lodo arbitrale irrituale è annullabile dal Giudice competente secondo le disposizioni del libro I: ciò significa che l'impugnazione deve proporsi avanti il giudice di primo grado secondo gli ordinari criteri di competenza per valore e per materia (Giudice di Pace o Tribunale) e non secondo le regole stabilite dall'art. 828 c.p.c. per il lodo rituale (Corte di Appello).

Nel caso di specie, trattandosi di lodo irrituale societario, può effettivamente porsi il dubbio circa la natura societaria della controversia, con conseguente attrazione della stessa alla competenza funzionale delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa.

Sennonché, secondo l'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, come modificato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 2, comma 1, lett. d) (convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27), le Sezioni Specializzate in materia di Impresa sono competenti a trattare determinati tipi di controversie riguardanti vari modelli societari, ivi comprese le società a responsabilità limitata, e in particolare, per quel che qui interessa: *“le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, lazioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche' contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile; b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”*.

L'ampiezza della formula normativa ha sollevato problemi interpretativi in merito alla tipologia di controversie realmente attratte nell'alveo della competenza funzionale delle Sezioni Specializzate, ma argomentando dalla ratio sottesa alla istituzione delle predette Sezioni Specializzate, ovvero quella di fare di queste, il polo d'attrazione di tutti gli affari giudiziari che coinvolgono le società, anche estere, di capitali o cooperative, non in ragione dell'attività d'impresa da loro svolta, ma in ragione della loro organizzazione, la giurisprudenza è pervenuta a ritenere rientranti nell'ambito della competenza "societaria" delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa tutti i giudizi che si connettono allo svolgimento del rapporto sociale, che si coordinano cioè alla vicenda corporativa nei suoi segmenti costitutivi, attuativi e conclusivi, ovvero tutti gli affari la cui trattazione implica necessariamente la risoluzione di, più o meno complesse, questioni di diritto societario.

Peraltro secondo quanto condivisibilmente affermato dalla Corte di Cassazione, la competenza delle Sezioni Specializzate non è ravvisabile in forza del mero fatto che la controversia sia formalmente riconducibile nell'alveo di quelle relative "a rapporti societari" (D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. a) e "al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti" (D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. b), ma "si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e

le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del “petitum” sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della “causa petendi”, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio” (Cass. Civ. ordinanza 04 aprile 2017 n. 8738)”.

In ragione di quanto sopra esposto ne discende il logico corollario che, ai fini della configurabilità della competenza della Sezione Specializzata, la controversia deve “essere direttamente inherente alla questione societaria e all'esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazioni sociali, onde, per meglio dire, deve rendere trasparente il suo fondamento “endosocietario”, nel senso che la pretesa, ma viepiù la fonte di essa traggano titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello status socii e alle modalità di estrinsecazione di esso concretamente guardino” (Cass. Civ. sez. VI, 20 marzo 2018, n. 6882).

Così precisati i confini della competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa, è evidente che nel caso in esame l'oggetto della controversia nulla abbia a che fare con i rapporti societari nel senso sopra delineato.

Infatti ed a ben vedere, la controversia de quo, sebbene traggia indirettamente titolo dal rapporto societario sotteso alla lite decisa in arbitrato, non può dirsi causalmente connotata dall'inerenza al rapporto di società, dovendo la causa petendi individuarsi nei vizi del contratto (di mandato, quale deve intendersi il lodo arbitrale irruale) e non nel rapporto societario, peraltro nemmeno prospettato dagli odierni attori opposenti.

Conseguentemente la relativa eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla opposta a seguito della eccezione riconvenzionale di nullità del lodo arbitrale irruale deve essere reietta.

### **Sulla inammissibilità e/o improponibilità della eccezione riconvenzionale di nullità del lodo arbitrale per violazione dell'accordo transattivo del 17.1.2024**

La difesa di parte opposta argomenta della inammissibilità della proposta eccezione riconvenzionale in ragione degli esiti cui è giunto il diverso procedimento iscritto al ruolo generale n. della presente Curia e pendente avanti alla scrivente giudicante onoraria, poi estinto per mancata comparizione delle parti.

Valga invero osservare che dalle affollazioni da 2 a 5 del fascicolo di parte opponente è pacifico come il procedimento civile RG N. 1419/2023 avesse ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso ad istanza degli arbitri che ebbero a decidere il lodo qui più volte richiamato, per ottenere il pagamento dei loro compensi tanto nei confronti di [...]

Parte\_3 quanto nei confronti del Dott. CP\_3

In quella sede, preme evidenziare che, rimasto contumace il resistente CP\_3 il giudizio si è estinto per mancata comparizione delle parti.

Orbene dalla semplice lettura di quell'accordo transattivo, al quale il Dott. CP\_3 ha partecipato ma solo in qualità di legale rappresentante della Parte\_3, non può fare a meno di notarsi che l'accordo transattivo ha un to di

quello che vorrebbe attribuirgli la difesa di CP\_3 riguardando in via esclusiva i compensi dovuti dal collegio arbitrale dovuti da Parte\_3

Posto che la transazione, al pari di ogni altro accordo contrattuale, esplica effetti con riguardo alle sole parti che vi hanno preso parte e limitatamente all'oggetto in essa contenuto, alcuna rinunzia tacita all'impugnazione del lodo arbitrale, men che meno espressa potrebbe essere attribuita alla stessa, allorquando, come nel caso di specie, diversi siano i soggetti che l'hanno sottoscritta e diverso sia il petitum immediato.

La circostanza che il petitum mediato sia il medesimo, ovvero che la eccepita nullità del lodo arbitrale per ragioni in parte qua similari, da cui si faceva allora discendere la non debenza dei compensi agli arbitri, come oggi si fa discendere la non debenza delle somme dovute al CP\_3 a titolo di spese legali sostenute per il giudizio arbitrale, non è bastevole ad ascrivere al cennato accordo transattivo la natura di rinunzia totalizzante ad ogni eccezione sulla validità del medesimo; specialmente allorquando le parti siano formalmente e sostanzialmente diverse.

In ragione di quanto sopra la relativa eccezione avanzata da parte opposta deve essere disattesa.

### **Il merito: inquadramento giuridico della fattispecie ed inapplicabilità dell'art. 808 ter c.p.c.**

Innanzi tutto, si evidenzia che è pacifico tra le parti e comunque corretto che l'arbitrato concluso con il lodo del 24.9.21 ha natura irrituale, in forza di quanto esplicitamente previsto nella clausola compromissoria prevista nell'art. 41 dello Statuto sociale

Alla presente controversia, come già detto sopra, non è applicabile la disciplina di cui all'art. 808 ter c.p.c., in quanto la suddetta clausola compromissoria è stata inserita nello Statuto sociale recante data anteriore all'entrata in vigore del D.Lvo n. 40/2006, che ha introdotto il menzionato art. 808 ter c.p.c.

Con la clausola compromissoria inserita in un contratto, che stabilisca il ricorso all'arbitrato irrituale per la risoluzione delle controversie previste nella clausola suddetta, da un lato, le parti contraenti rinunciano all'esercizio dell'azione giudiziaria per far valere gli eventuali pretesi diritti derivanti dal contratto e, dall'altro lato, attribuiscono ad un terzo (l'arbitro unico o il collegio arbitrale nominato con le modalità previste nella clausola), mediante un contratto di mandato, il potere di introdurre, eventualmente sulla base di determinate condizioni esplicitate nel contratto, il regolamento negoziale diretto a risolvere la controversia insorta tra le parti e si obbligano, quindi a considerare vincolante, come se fosse espressione della loro volontà, il regolamento che verrà adottato dall'arbitro.

Pertanto, il lodo pronunciato dal terzo, in forza della clausola compromissoria che prevede l'arbitrato irrituale, non è una pronuncia giurisdizionale, ma ha la medesima efficacia del contratto, dato che trae la sua forza vincolante tra le parti dalla clausola compromissoria da quelle stipulata e dalla successiva domanda, con la quale una delle parti chiede la nomina dell'arbitro a cui conferire l'incarico della risoluzione della controversia.

Il lodo arbitrale, quindi, può risultare invalido solo per le medesime ragioni per cui può risultare invalido il contratto ovvero per le cause di nullità, di cui al Capo XI c.c., e per le cause di annullabilità, di cui al capo XII c.c. ( cfr ex multisCass. n. 5643/1978 “*Nell’arbitrato libero o irrituale, la Determinazione degli arbitri - avente natura negoziale, in quanto direttamente riconducibile alla volontà manifestata dalle parti con il conferimento del mandato agli arbitri - può essere impugnata esclusivamente per i motivi previsti dalla legge come causa di nullità o di annullabilità dei contratti. L’errore deducibile come motivo di annullamento della predetta Determinazione deve, in particolare, presentare, a norma dell’art 1428 cod civ, i requisiti dell’essenzialità e della riconoscibilità e vertere su alcuno degli elementi, indicati nell’art 1429 cod. civ., che le parti abbiano debitamente prospettato agli arbitri irrituali.*”, ancora Cass. n. 11678/2001 “*Il lodo arbitrale irrituale è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo e l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico, o dell’arbitro stesso. In particolare, l’errore rilevante attinente alla formazione della volontà degli arbitri è esclusivamente quello che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici (o viceversa), mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia.*” e nello stesso senso Cass. n. 7654/2003 , Cass. n. 18577/2004 , Cass. 2988/2009).

Per quanto interessa la presente controversia (con riguardo alle contestazioni sollevate dall’opponente), dunque, il lodo può essere:

- nullo, ai sensi dell’art. 1418 c.c., quando le determinazioni assunte dall’arbitro con il lodo sono in contrasto con norme imperative, e che ai fini previsti dalla cennata previsione deve emergere o dalla sanzione di nullità espressamente prevista dalla norma stessa in caso di sua violazione, oppure dalla contrarietà a principi di ordine pubblico, con la necessità, in tale prospettiva, di indicare quali siano i principi cardine dell’ordinamento giuridico, che caratterizzano la stessa struttura etico-sociale della comunità nazionale in un determinato momento storico, conferendole una individuata e inconfondibile fisionomia, nonché delle regole inderogabili, provviste del connotato della fondamentalità che le distingue dal più ampio genere delle norme imperative;
- annullabile, ai sensi degli art. 1427 e segg. c.c., per vizio del consenso, quando l’arbitro ha commesso un errore di fatto essenziale e riconoscibile.

Per quanto riguarda le valutazioni compiute dall’arbitro (come esplicitate nella motivazione del lodo) per giungere alla determinazione con cui viene risolta la controversia, intercorrente tra le parti, non hanno rilevanza alcuna gli errori di diritto, eventualmente commessi, mentre gli errori di fatto rilevano nella misura in cui configurino un errore essenziale e riconoscibile. Come detto, l’arbitro nominato pronuncia il lodo in forza di un contratto di mandato, normalmente oneroso, concluso con le parti, e quindi è obbligato a svolgere l’incarico ricevuto con buona fede e con la diligenza richiesta dall’art. 1710 c.c.; la violazione delle suddette obbligazioni da parte del mandatario non determina, però, alcuna nullità del lodo pronunciato (a meno che tale violazione non si concretizzi nell’assunzione di una determinazione contraria a norme imperative ovvero non configuri un vizio del consenso),

ma determina il sorgere in capo all'arbitro mandatario dell'obbligo di risarcire il danno subito dalla parte mandante.

In forza dei principi esposti i motivi d'opposizione sono tutti infondati.

**Quanto ai primi due motivi di opposizione** la società attore ha dedotto la nullità del CP\_5 per contrarietà a norma imperativa e significativamente dell'art. 35 Dlgs 5/2003 per non aver gli Arbitri, nell'accettare formalmente l'incarico per cui erano stati nominati il 16 ottobre 2020, accertato la nullità parziale della clausola compromissoria, né l'adeguamento automatico della stessa all'articolo 35 del D.lgs. 5/2003; né aver prospettato alle parti la necessità, dato l'oggetto del contendere, di procedere con un arbitrato rituale e secondo diritto. inosservanza di norma imperativa – mancato accertamento della nullità parziale della clausola compromissoria.

Orbene sia bastevole solo leggere la previsione di cui all'art. 41 dello Statuto della opponente per comprendere come la cennata eccezione sia destituita di fondamento non emergendo alcun profilo della dedotta nullità parziale posto che espressamente essa richiama, per quanto non previsto, l'applicazione della disciplina del Dlgs 5/2003

----- Articolo 41 -----  
----- Clausola compromissoria -----  
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, la cui nomina è demandata al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. ----- Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale. ----- Il collegio arbitrale dovrà decidere in via irrituale secondo equità entro novanta giorni dalla nomina. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale. ----- Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. ----- Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. -----

Conseguentemente il richiamo che la cennata clausola opera al Dlgs 5/2005 è bastevole a ritenere operanti, come in effetti è avvenuto, tanto l'art. 35 quanto l'art. 36, il quale ultimo prevede *"Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'art. 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando....l'oggetto del giudizio sia costituito*

*dalla validità di delibere assembleari”).*

Né del pari, può trovare accoglimento il rilievo in ordine ad un presunta violazione procedurale dell'art. 36 del citato Decreto Legislativo non emergendo dal testo della norma imperativa alcuna particolare procedura se non quella che l'arbitrato irruale venga deciso secondo diritto “*. Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.*( cfr art. 36 citato).

Ad ogni buon conto la difesa dell'opposto ha versato in atti copia del verbale del 22.3.2021 relativo allo svolgimento del procedimento arbitrale, dal quale emerge in modo chiaro e preciso che nella discussione avvenuta tra le parti nel corso del giudizio arbitrale si sia voluto, alla presenza degli arbitri, sottolineare verbalizzare che la clausola arbitrale prevede lo svolgimento di un arbitrato “secondo diritto” (cfr estratto dal verbale cennato)

**Entrambi i legali delle due parti danno atto che le copie prodotte di tutti gli atti sono conformi agli originali in loro possesso e che la clausola arbitrale prevede lo svolgimento di un arbitrato irruale e secondo diritto.**

Peraltro che la decisione assunta dal collegio arbitrale sia avvenuta secondo diritto è oltremodo pacificamente provato proprio dal ricorso al noto “principio della ragione più liquida” che non segue l'ordine logico-giuridico delle questioni, ma quello per così dire “economico” del risparmio di energie processuali, cioè dell'uso della ratio decidendi già pronta e di per sé sufficiente (sulla tecnica dell'assorbimento c.d. improprio in virtù dell'uso del criterio della ragione più liquida cfr., ex aliis, Cass. n. 17219/12; Cass. n. 7663/12; Cass. n. 11356/06; Cass., 30/3/2001, n. 4773) il cui unico limite se del caso è rappresentato solo dalla circostanza che essa non importa formazione di giudicato implicito sulle questioni non esaminate e che non ne costituiscano indispensabile presupposto logico-giuridico. Conclusivamente il primo motivo di opposizione deve essere reietto.

**Passando all'esame del terzo motivo di opposizione**, la parte attrice deduce e rileva la nullità del lodo anche per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 2377 comma 8 c.c. a norma del quale l'annullamento della delibera assembleare impugnata non può avere luogo, se questa è stata sostituita con altra assunta in conformità alla legge e allo statuto.

Il motivo è oltremodo infondato per due ordini di ragioni: in primis per la natura non imperativa della cennata norma ma se del caso di norma generale, più propriamente transtipica, che consente la sua applicazione anche ad ambiti diversi dal diritto societario; in secondo luogo perché con tale motivo si fa valere in sostanza un errore di diritto come tale inammissibile.

Premessa ancora una volta l'inconferenza del richiamo che la parte opposta opera all'art. 808 ter c.c, ratione temporis non applicabile al caso de quo, avendo già rilevato che la

clausola compromissoria di cui si discute è anteriore alla entrata in vigore della cennata norma, valga invero osservare che, per giurisprudenza consolidata, la disciplina dettata dal Legislatore per le società per azioni dall'art. 2377 c.c. in tema di sostituzione di delibere viziate con delibere successive avente efficacia sanante ex tunc si applica, anche ad ambiti diversi, da qui la sua natura transitipica, attesa l'attitudine della stessa ad esprimere una regola generale (cfr. Cass. Sez. 2, sent. n. 30479 del 21/11/2019).

In questo senso la scrivente giudicante onoraria ritiene che vi sia una sostanziale differenza tra una norma espressiva di un principio generale e la norma c.d. imperativa, essendo tale solo quella che posta a presidio di principi di ordine pubblico, con la necessità, in tale prospettiva, di indicare quali siano i principi cardine dell'ordinamento giuridico, che caratterizzano la stessa struttura etico-sociale della comunità nazionale in un determinato momento storico, conferendole una individuata e inconfondibile fisionomia, nonché delle regole inderogabili, provviste del connotato della fondamentalità , non consente alcuna deroga.

Al netto del fatto che i ridetti principi non sono stati minimamente allegati dalla parte opponente preme ancora una volta evidenziare che la natura di norma espressiva di un principio generale ( ben diverso per sostanza e consistenza dal principio di ordine pubblico come sopra richiamato) comporta il solo effetto di trovare applicazione analogica anche in ambiti diversi da quello di elezione.

Da ciò ne discende la natura di norma generale ma non imperativa di cui al citato art. 2377 comma 8 c.c.

Quanto all'ulteriore profilo di nullità del lodo, rappresentato dalla violazione dell'articolo 2377, ottavo comma, c.c., per non aver il collegio arbitrale dichiarato cessata la materia del contendere anziché come invece è avvenuto, disporre l'annullamento dell'intera delibera, sia bastevole ancora una volta richiamare i principi già esposti nell'incipit della presente motivazione e per i quali l'impugnazione del lodo irrituale è possibile solo per errore di fatto e non per errore di diritto o di giudizio ( cfr ex multis ) Cass. Civ. sentenza n.13418/2013: *Il lodo irrituale può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto) e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio); con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per "errores in iudicando". Esso è impugnabile soltanto per errore di fatto, quando cioè la volontà degli arbitri si è formata basandosi sull'errata percezione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame";* conseguentemente detto profilo è inammissibile.

**Del tutto inammissibile anche l'ultimo motivo di opposizione** concernente solo apparentemente la violazione del precezzo costituzione del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., ma nella sua articolazione motiva volto ancora a dar ingresso all'errore di diritto e significativamente dell'error in iudicando circa la corretta applicazione della ragione più liquida. Si legge infatti nell'atto introduttivo che “*Per effetto dell'applicazione del principio della*

*ragione più liquida a un'ipotesi in cui, mancando la sovrappponibilità reciproca dei potenziali esiti definitori, non sarebbe stato possibile attribuire alla questione di più agevole soluzione alcun carattere assorbente rispetto alla definizione dell'intera controversia, gli Arbitri sono incorsi nella violazione del principio del Giusto Processo di cui all'articolo 111, primo comma, della Costituzione, applicabile anche ai procedimenti arbitrali in ragione dell'importanza assiologica e della centralità che lo stesso ricopre nel nostro ordinamento giuridico..”(pag. 12 atto citazione).*

Pur dando atto che il principio del giusto processo rappresenti un fondamento costituzionale del nostro ordinamento, nei termini in cui è stato concretamente dedotto come possibile motivo di nullità del lodo arbitrale irrituale, è teso esclusivamente a fondare un error in iudicando, inammissibile in questa sede.

In ragione di tutto quanto sopra esposto l'opposizione deve essere conclusivamente respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e sono poste a carico della parte attrice opponente secondo il valore indicato nel libello introduttivo, avuto riguardo a valori non superiori al D.M. 55/14 per come modificato dal D.M. 147/22, tenuto conto della natura esclusivamente documentale della presente controversia e della assenza di una effettiva attività istruttoria.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 421/2024 emesso all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 1155/2024 dal Tribunale di Siena in data 13 giugno 2024, munito di provvisoria esecutività con ordinanza resa in data 6.3.25, che dichiara definitivamente esecutivo.

Condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Siena, 16 novembre 2025

Il Giudice O.P.  
dott. Cristina Cavaciocchi

*Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni*